



# COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA

Cap 96010 - Tel. 0931 877609-608-613 - Fax 0931 877613-609

Città Patrimonio dell'Umanità \* World Heritage List Unesco

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con D.P.R. del 22-Febbraio 2018, ai sensi dell'art.252 comma 2 del T.U. con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

ATTO N. 06 DEL 18-05-2020

**OGGETTO:** proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 18.15 nella sede Comunale;

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO CHE:

- con delibera consiliare n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cassaro;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 6 marzo 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Armando Castiglia;
- ai sensi dell'art 252, co. 2 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni il Commissario Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Cassaro, giusto verbale del 9 marzo 2018 agli atti;

### CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite dall'Ente locale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
  - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento e al ripiano dell'indebitamento di parte

corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;

- il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- i ratei dei mutui disponibili;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

**RICHIAMATI** i commi 1 e 3 dell'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 i quali prevedono che:

*“1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

*3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

#### **PRESO ATTO CHE:**

- è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 % del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione OSL n. 2 del 16 marzo 2018 è stato emesso avviso ai creditori al fine di poter presentare istanza di insinuazione al passivo;
- in data 15 maggio 2018 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- con deliberazione dell'OSL n. 3 del 11 maggio 2018 il termine per presentare le istanze di insinuazione al passivo è stato prorogato al 14 giugno 2018;
- la massa passiva può essere integrata anche successivamente all'anzidetto termine ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31 dicembre 2016, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 25 istanze di insinuazione alla massa passiva, per un valore complessivo di €. 504.937,85;

- con diverse note i responsabili di settore sono stati invitati a comunicare all'OSL gli importi dei debiti d'ufficio (di bilancio e fuori bilancio);
- alla data odierna risultano complessivamente debiti per € 985.441,43;
- agli atti dell'OSL alla data odierna non risultano comunicati ulteriori Debiti d'ufficio (di bilancio e/o fuori bilancio);

## DATO ATTO CHE

- alla data odierna, le istanze istruite risultano non ammesse e/o parzialmente ammesse per € 664.346,04 e, pertanto, ad oggi la massa passiva presunta risulta essere così composta:

Importo Istanza di insinuazione al passivo	664.346,04
Istanze non ammesse	52.567,57
Debiti fuori bilancio d'ufficio	381.764,89
<b>Totale</b>	<b>993.543,36</b>

- è in corso la fase istruttoria per definire, nel più breve tempo possibile, il reale complessivo ammontare delle passività, alle quali seguirà la conseguente fase di liquidazione;
- le entrate ancora da riscuotere ammontano a complessivamente a nominali € 500.297,27, così ripartiti:

TRIBUTO	LORDO	INCASSATO	DA INCASSARE
TARI 2010	85.805,66	46.504,28	39.301,38
TARI 2011	85.007,21	43.538,39	41.468,82
TARI 2012	83.869,64	40.113,45	43.756,19
TARI 2013	116.694,46	56.257,37	60.437,09
TARI 2014	91.385,34	53.666,29	37.719,05
TARI 2015	96.056,99	50.552,01	45.504,98
TARI 2016	94.605,96	52.032,04	42.573,92
			<b>310.761,43</b>
TRIBUTO	RUOLO EMESSO	INCASSATO	DA INCASSARE
COSAP 2014	5.412,36	1.793,00	3.619,36
COSAP 2015	5.510,94	0,00	5.510,94
COSAP 2016	5.429,46	0,00	5.429,46
			<b>14.559,76</b>
TRIBUTO	RUOLO EMESSO	INCASSATO	DA INCASSARE
IDRICO 2010	44.817,11	25.513,20	19.303,91
IDRICO 2011	42.714,00	24.307,56	18.406,44
IDRICO 2012	46.007,58	21.347,48	24.660,10
IDRICO 2013	45.293,95	19.932,49	25.361,46
IDRICO 2014	46.518,64	17.133,44	29.385,20
IDRICO 2015	63.527,98	25.616,75	37.911,23
IDRICO 2016	40.682,99	20.735,25	19.947,74
			<b>174.976,08</b>
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>500.297,27</b>

- il fondo iniziale di cassa al 31 dicembre 2016 ammonta a € 45.528,98, giusta deliberazione dell'OSL n. 6 del 26 luglio 2019;

- che successivamente al 26 luglio 2019 si sono liquidate con le seguenti determinazioni dell'OSL le seguenti spese in conto al saldo di cassa sopra determinato:

-det. n. 2 del 16 marzo 2018	€ 786,90
-det. n. 3 del 11 maggio 2018	€ 786,90
-det. n. 5 del 19 luglio 2018	€ 11.483,42
-det. n. 7 del 31 ottobre 2019	€ 1.203,43
-det. n. 8 del 31 ottobre 2019	€ 152,00
-det. n. 9 del 18 novembre 2019	€ 2.694,00
-det. n. 10 del 25 novembre 2019	€ 11.476,22
-det. n. 9 del 18 novembre 2019	€ 228,99
-det. n. 9 del 18 novembre 2019	€ 431,04
-det. n. 1 del 21 gennaio 2020	€ 415,27
-det. n. 2 del 18 febbraio 2020	€ 5.738,10
-det. n. 4 del 4 maggio 2020	€ 502,32

- Che la quota disponibile dei mutui ammonta a complessive: € 96.007,41, come da comunicazione del servizio finanziario dell'ente;

**DATO ATTO**, pertanto, che:

- la massa passiva presuntiva rilevata ad oggi e gli oneri della liquidazione complessivamente ammontano ad € 931.239,71 come da prospetto seguente:

- Importo istanze presentate	664.346,04
- Importo Istanze escluse in tutto o parzialmente ad oggi	52.567,57
- Importo istanze ad oggi al netto delle esclusioni	<b>611.778,47</b>
- Debiti d'ufficio fuori bilancio comunicati ad oggi	381.764,89
- Spese oneri liquidazione (compenso OSL, straordinario e collaborazione)	40.331,49
Spese pubblicità e varie	2.500,00
- Totale importo provvisorio massa passiva ed oneri della liquidazione	<b>1.036.374,84</b>

- che la massa attiva od oggi, come sopra quantificata, potrebbe stimarsi al 50 % del valore nominale detraendo il 10 % per spese recupero crediti alla società affidataria;

- ricorrendo alla procedura semplificata l'Ente avrà la possibilità di incrementare la massa attiva attraverso il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art.14 del D.L. 113/2016, convertito con modificazione dalla legge 160/2016;

**CONSIDERATO** che dall'importo complessivo della massa passiva provvisoria occorre detrarre:

<b>Totale importo provvisorio massa passiva ed oneri della liquidazione</b>		<b>1.036.374,84</b>
Spese oneri liquidazione (compenso OSL, straordinario e collaborazione)	40.331,49	
Spese pubblicità e varie	2.500,00	
Spese personale dipendente - indennità di vacanza contrattuale	21.007,62	
Spese personale dipendente – salario accessorio	5.194,06	
Spese personale dipendente – indennità di mensa	7.879,32	
Definizione agevolata d.l. 119/18, art. 3, co. 23, conv. L. 136/2018 con la Riscossione Sicilia per € 204.407,70 nominali	<u>114.775,16</u>	<b>191.687,65</b>
Totale importo provvisorio massa passiva soggetto a modalità semplificata art. 258 del Tuel		<b>844.687,19</b>

**RITENUTO**, pertanto, che vi siano valide ragioni per poter proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall' art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere (nella misura variabile dal 40 al 60%);

**DATO ATTO** che in caso di mancata adesione da parte dell'Ente, la procedura semplificata non è attivabile e il Commissario Straordinario dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione. A tal fine i debiti, a differenza di quanto avviene per i debiti transattati con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;

**RICHIAMATO** l'articolo 256, comma 12, del TUEL che così dispone: "Nel caso in cui l'Insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissario per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 43-bis";

**DATO ATTO** che la procedura semplificata:

- consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario;
- permette al creditore di ottenere immediata liquidità;
- con riguardo ai creditori che accettano la proposta transattiva solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetaria;
- riduce notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento dell'Ente;

**RILEVATO CHE**, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che "... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all' Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.";

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che, con riguardo alla procedura semplificata, recita: "Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita"(cfr. paragrafo 5.3); "Affinché la procedura semplificata possa avere avvio si rende necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata (cfr. paragrafo 5.3.1);

## **RITENUTO**

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo OSL deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori, nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

**DATO ATTO** che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

## **VISTO**

- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192
- L'Art.5 della legge n.140/2004 che detta disposizione per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- Il titolo VIII, capi II e III del D. Lgs. 267/2000;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

## **DETERMINA**

1. di proporre all'Amministrazione comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. di richiedere all'Amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati) di cui al comma 2 del soprarichiamato art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di riservarsi di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'art 5, comma 2 del D. L. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatasi, nel caso di specie al 31/12/2016 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione);
4. di disporre che la presente determinazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378, venga pubblicata ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a cura della Segreteria comunale all'Albo pretorio on-line.

La presente determinazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Cassaro;
- Al Segretario;
- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Siracusa;

- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;
- al Revisore Unico del Comune di Cassaro (SR).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

**Il Commissario Straordinario Di Liquidazione**

Dott. Armando Castiglia



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Armando Castiglia".

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2020 al 03/06/2020 con il n. 235 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 20/05/2020

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....